

Norme & Tributi



NT+FISCO
SPECIALE/ Forfettari, cosa cambia con la fattura elettronica
Le regole per l'ingresso e l'impatto dell'obbligo di fattura elettronica in

arrivo dal 1° luglio. La raccolta degli articoli sul regime forfettario.
Lo speciale su:
ntplusfisco.ilsole24ore.com
speciali

Alla Corte Ue l'indetraibilità dell'Iva per società bocciate al test operatività

Cassazione

Dubbi sulla possibile violazione del principio di neutralità dell'imposta

La Corte contesta il difetto assoluto di soggetto passivo per le realtà di comodo

Laura Ambrosi

Possibile violazione del diritto unionale rispetto all'indetraibilità dell'Iva prevista per le società di comodo: la norma nazionale, infatti, potrebbe

violare il diritto di neutralità dell'imposta nel presupposto che l'ente rimarrebbe definitivamente inciso senza alcuna possibilità di rivalsa.

A rinviare la decisione alla Corte di giustizia è la Cassazione con l'ordinanza interlocutoria 16091 depositata ieri.

La vicenda trae origine dall'indetraibilità dell'Iva in capo ad una società ritenuta di comodo in conseguenza dell'applicazione del test di operatività. Tale previsione è disciplinata dal comma 4 dell'articolo 30 della legge 724/1994, secondo il quale il diritto a riportare l'eccedenza a computo dell'Iva a debito relativa ai periodi di imposta successivi è negato qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società non operativa non effettui operazioni rilevanti.

La Cassazione dopo aver ripercorso la normativa unionale in materia di Iva, secondo la quale il soggetto passivo ha sempre il diritto alla detrazione dell'imposta, si è interrogata sulla legittimità del diniego nell'ipotesi in cui non siano eseguite operazioni attive rilevanti in misura non coerente al test di operatività.

L'attenzione è stata posta sull'esatta individuazione del soggetto passivo.

Infatti, secondo la tesi erariale, il mancato superamento del test di operatività priva l'ente della qualità di soggetto passivo, per il presunto mancato esercizio di un'attività economica. Da ciò conseguirebbe che la società ritenuta di comodo, in quanto non soggetto passivo, non avrebbe il diritto alla detrazione.

I giudici di legittimità hanno evi-

denziato che il mancato superamento del test di operatività non assumerebbe rilevanza quale prova incontrovertibile del difetto della qualità di soggetto passivo dell'ente, ma solo quale presunzione legale dell'assenza di esercizio di un'attività economica.

Il contribuente può dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive che non gli hanno consentito di realizzare operazioni imponibili per un volume coerente con gli asset patrimoniali.

Il diritto alla detrazione è, dunque, anche in mancanza di operazioni attive, condizione per la quale i costi siano imponibili all'attività di impresa.

Tali ragioni, quindi, la Cassazione ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia Ue.

Immobili sequestrati amministratori giudiziari vincolati agli obblighi Iva

Antimafia

Adempimenti per la quota di beni interessati se la misura è parziale

Simona Ficola
Benedetto Santacroce

L'amministratore giudiziario è tenuto ad adempiere gli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva annuale e versamento dell'imposta. La risposta a interpello 277/2022 delle Entrate si pronuncia, fra le altre, su una questione legata all'individuazione del soggetto tenuto agli adempimenti Iva in caso di sequestro di immobili per motivi antimafia.

In particolare, nel caso prospettato nell'interpello, è stato disposto il sequestro funzionale alla confisca «per equivalente» di una determinata percentuale di ogni bene immobile intestato alla società. Considerando che su tali immobili sono in essere contratti di locazione, l'istante richiede di conoscere il soggetto tenuto alla fatturazione e a ottemperare i relativi adempimenti Iva concernenti la riscossione dei canoni relativi agli immobili sequestrati e, più in dettaglio, se l'amministratore giudiziario dovrà tenere conto esclusivamente della percentuale del canone relativa all'immobile sequestrato ovvero dell'intero importo (ampliando il quesito anche al tema delle imposte dirette, ai costi im-

putabili agli immobili e agli adempimenti ai fini Irap).

Ebbene, secondo l'Agenzia, qualora il provvedimento di sequestro raggiunga solo quota parte dei beni intestati alla società destinataria del provvedimento preventivo, l'amministratore giudiziario sarà gravato esclusivamente degli adempimenti fiscali afferenti tale quota, restando a carico dell'amministratore societario ogni altro onere fiscale afferente la parte residuale.

Più in dettaglio, durante la vicenda dell'incarico, l'amministratore giudiziario è tenuto ad adempiere gli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva annuale e versamento dell'imposta, limitatamente alla riscossione dei canoni relativi alla percentuale di ogni bene immobile sequestrato. A tal fine, l'amministratore giudiziario non è tenuto a richiedere un autonomo numero di partita Iva, essendo sufficiente che lo stesso utilizzi quello della società destinataria del provvedimento di sequestro, previa presentazione all'Agenzia del modello di variazione dati, deve tenere una contabilità separata, indicando nelle Lipe e nella dichiarazione Iva annuale, nel frontespizio il codice fiscale e la partita Iva societaria, inserendo altresì i propri dati anagrafici in qualità di dichiarante e di amministratore giudiziario.

Infine, sulla fattura elettronica da emettere per la riscossione dei canoni di locazione, dovrà valorizzare la voce «soggetto terzo» nel campo relativo al «soggetto emittente».

Sindaci non subordinati al controllo interno

Diritto societario

Il collegio è tenuto alla costante sorveglianza sulla gestione della società

Angelo Busani

Quando una società (come le banche e le società quotate) è dotata di funzioni di controllo interno, i doveri del collegio sindacale non si intendono attenuati, in quanto le funzioni

aziendali hanno un compito di ausilio e di supporto. E, quindi, il collegio sindacale non può limitarsi alla mera passiva ricezione delle eventuali indicazioni fornite da queste funzioni, ma è in ogni caso tenuto ad assicurare una costante sorveglianza sulla correttezza formale e sostanziale della gestione della società.

Lo sancisce la Cassazione nella decisione 16276 del 19 maggio 2022, ove si ribadisce che il controllo del collegio sindacale non è solo postumo e suscettibile di concretarsi nel potere di impugnare le delibere consiliari ed assembleari invalide, o di ricorrere all'autorità giudiziaria, ma deve essere

anche di natura preventiva, mediante la partecipazione alle riunioni dell'organo amministrativo, al fine di percepire ogni potenziale anomalia o disfunzione nella vita della società.

Secondo la Cassazione, inoltre, la complessa articolazione della struttura organizzativa di una società non può comportare l'esclusione o anche il semplice affievolimento del potere di controllo che compete a ciascun componente del collegio sindacale, stante l'obbligo di vigilanza dei sindaci in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie di-

rette al controllo interno della società.

Il dovere di informarsi che compete anche ai sindaci non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i sindaci devono possedere ed esprimere una costante e adeguata conoscenza dell'attività aziendale e hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree dell'impresa e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi.

Aziende & Territorio

a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

Le imprese italiane a sostegno del Made in Italy

Professionalità e nuovi modelli di business al fianco di cittadini e imprese offrono soluzioni su misura per qualsiasi esigenza



Avv. Patrizia Gigante

L'Avv. Patrizia Gigante si conferma come riferimento legale nell'area M&A societario

Recentemente riconfermata quale componente effettivo dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali dal Parlamento della Repubblica di San Marino, l'Avv. Patrizia Gigante (foto) è a capo dell'area civile dello Studio Legale Cocco & Gigante con sedi a Rimini, Milano e Torino e si occupa in Italia, come avvocato, in particolare modo di consulenza ed assistenza alle imprese nell'ambito del diritto commerciale e societario. I professionisti dello Studio seguono le aziende sia negli aspetti legali quotidianamente riferibili alla loro gestione caratteristica che nella valutazione degli assetti di corporate governance e prestano consulenza nell'ambito delle operazioni di natura straordinaria tra le quali, operazioni

sul capitale, acquisizione e dismissione di partecipazioni societarie, accordi di joint-venture nonché operazioni di M&A (fusioni, scissioni, trasformazioni), assistendo la clientela dalla fase di negoziazione a quella di due diligence, fino alla predisposizione degli accordi ed al closing. L'area penale dello Studio, invece, è diretta dall'Avv. Filippo Cocco che, con particolare attenzione al diritto penale d'impresa e alle materie relative al diritto penale dell'economia, fornisce tutela difensiva sia in sede giudiziale che in fase consulenziale, offrendo assistenza alle aziende ed ai soggetti sottoposti ad indagini e giudizi sia presso le Corti nazionali che internazionali. Info: www.coccogigante.it

IMER: 60 anni di unioni e successi

Una nuova identità visiva per il Gruppo IMER. L'azienda toscana, leader nella produzione di macchine e attrezzature per l'edilizia, celebra quest'anno i 60 anni di attività e, per l'occasione, rinnova la propria immagine attraverso un restyling del logo ed un marchio speciale dedicato al 60° anniversario. Era il 1962



Gruppo IMER da 60 anni con passione e know-how

quando nel territorio della Valdelsa tra Siena e Firenze, un distretto industriale con alta vocazione metalmeccanica, vengono aperti due stabilimenti per la produzione di betoniere ed altre attrezzature per l'edilizia. Da qui tutto è partito, da qui ha avuto origine quella serie di "unioni" che ha sempre contraddistinto la crescita dell'azienda. Realtà produttive affini che decidono di mettere insieme le proprie forze e le specifiche competenze per porsi nuovi traguardi ed affrontare insieme le sfide del mercato dell'edilizia. IMER significa appunto Industrie Macchine Edili Riunite, insieme per andare lontano. Il forte spirito imprenditoriale e la volontà di pensare sempre in avanti e proporre sul mercato intu-

zioni vincenti spingono i soci fondatori dell'azienda a perseguire un ambizioso obiettivo: fare di IMER un costruttore leader nel settore dell'edilizia attraverso un crescente investimento sulla qualità del prodotto e una costante attenzione alle esigenze del mercato. E ancora oggi, dopo 60 anni, le famiglie Bencini, Salvadori e Coli continuano a guidare il Gruppo animate dagli stessi principi e dallo stesso entusiasmo di allora. «Raggiungere un traguardo così ambizioso è stato possibile grazie alla passione che accompagna tutte le persone che lavorano all'interno del nostro Gruppo» sostiene Paolo Salvadori, CEO di IMER Group. «Vogliamo continuare a svolgere un ruolo da protagonista nel nostro

settore tenendo sempre in primo piano le esigenze dei nostri clienti e puntando a continui miglioramenti in tutti gli ambiti aziendali». La storicità del Gruppo IMER va di pari passo con un'attenzione costante ai cambiamenti che si susseguono nella nostra società, cambiamenti anche di tipo culturale e di approccio alle nuove tecnologie che riguardano

il pubblico di riferimento dell'azienda. Per questo IMER è molto sensibile al tema del continuo rinnovamento e proprio in quest'ottica si sviluppa il progetto della nuova identità visiva. «Comunicare in modo più diretto e più snello - continua Salvadori - significa ridurre la distanza tra l'impresa e il cliente, parlare la stessa lingua, con particolare riferimento agli strumenti utilizzati dalle nuove generazioni "digitali", ed essere sempre flessibili verso un mercato in continua trasformazione. Vogliamo guardare al futuro forti dell'esperienza maturata in questi 60 anni di attività e ponendoci sempre nuove sfide, con la stessa volontà di andare lontano insieme, oggi come allora». Info: www.imergroup.com



Paolo Salvadori, CEO IMER Group

Gli stessi principi ed entusiasmo di 60 anni fa

Raggiungere un traguardo così ambizioso è stato possibile grazie alla passione di tutte le persone che lavorano nel nostro Gruppo



Esterno della Omac

OMAC: tecnologia per la pelletteria

Dal 1956 OMAC Srl è un'azienda padovana produttrice di macchinari per lavorare la pelle. I suoi clienti principali sono i brand di moda, i quali sono alla continua ricerca di automatizzare le produzioni. Non a caso, Omac, ora si dedica molto allo sviluppo di progetti 4.0. Tra i best seller possiamo citare sicuramente una macchina atta ad incollare e/o tingere elementi di pelle o simili. Si chiama LT600 OPTIC appunto perché equipaggiata da una videocamera a visione ottica, ma non solo, è comprensiva di pistole ad alta precisione, un computer industriale integrato con il quale programmare le cosiddette "ricette" di lavoro, un programma di gestione di 3 assi, accesso da remoto per assistenza e molti optional studiati ad hoc per ogni cliente. Info: www.omacsr.com

Forni hi-tech dal sapore italiano

Qualità, innovazione, design. Senza dimenticare il rispetto per l'ambiente. I forni e le attrezzature per la ristorazione di BAKE OFF, leader del settore da 35 anni, soddisfano le esigenze di tutti i professionisti. Anche di quelli alla costante ricerca di soluzioni capaci di andare incontro al benessere e alla tutela del cliente. Nella sua nuova dimensione industriale BAKE OFF non rinuncia alla cura artigianale per un prodotto italiano di qualità. BAKE OFF produce forni con pannelli touch screen che guidano agevolmente alla cottura. Inoltre, grazie all'esclusivo sistema Bake Innova, integra le potenzialità del WiFi 4.0 per assetti totalmente interconnessi. BAKE OFF, per chi cucina green, smart e hi-tech. Info: www.bakeoff.it



INDUSTRIA 4.0 Settore Alimentare